



Ordine dei  
Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili  
di Ivrea, Pinerolo, Torino

# Codici deontologici a confronto

Ordine dei Dottori Commercialisti 13 luglio 2020

Emanuela Barreri

Commercialista e Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni




Photo by [Tingey Injury Law Firm](#) on [Unsplash](#)

## **Articolo 5 INTERESSE PUBBLICO**

- 1. Il professionista ha il dovere e la responsabilità di agire **nell'interesse pubblico** al corretto esercizio della professione.
- 2. **Soltanto nel rispetto di tale interesse egli potrà soddisfare le necessità del proprio cliente.**
- 3. Ai fini della tutela dell'interesse pubblico, il professionista che venga a conoscenza di violazioni del presente Codice da parte di colleghi ha il dovere di informare il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente che ne informa tempestivamente il Consiglio di disciplina.
- **Articolo 6 INTEGRITÀ**

- 1. **Il professionista deve rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti** e deve agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare discriminazioni di religione, razza, etnia, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe sociale.

## **Articolo 4**

- Nell'esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; **ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall'imporre il suo sistema di valori**; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.
- Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi.
- Quando sorgono conflitti di interesse tra l'utente e l'istituzione presso cui lo psicologo opera, quest'ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell'intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, **lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell'intervento stesso**

## **Articolo 10 RISERVATEZZA**

- 1. Il professionista, fermi restando gli obblighi del segreto professionale e di tutela dei dati personali, previsti dalla legislazione vigente, **deve mantenere l'assoluto riserbo e la riservatezza delle informazioni acquisite nell'esercizio della professione e non deve diffondere tali informazioni ad alcuno, salvo che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge.**
- 2. Le informazioni acquisite nell'esercizio della professione non possono essere utilizzate per ottenere alcun vantaggio personale del professionista o di terzi.

## **Articolo 11**

- Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che non ricorrono le ipotesi previste dagli articoli seguenti

## **Articolo 12**

- Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, **esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.**

## **Articolo 13**

- Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, **lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento** di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, **valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza**, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.




Photo by [Wesley Tingey](#) on [Unsplash](#)



Photo by [Marina Vitale](#) on [Unsplash](#)



Photo by [Dariusz Sankowski](#) on [Unsplash](#)



Photo by [Drew Beamer](#) on [Unsplash](#)

*Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa  
Se sappiamo lavorare ed amare  
Lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo*

*Lev Tolstoj*



<https://www.youtube.com/watch?v=5c9F-M5GskM&feature=youtu.be>